# INPS E INAIL SUBENTRANO NELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE INPGI CON L'ESCLUSIONE DEI RAPPORTI PARASUBORDINATI. COSTITUTO A ROMA FLAMINIO POLO NAZIONALE EX INPGI

scritto da goal | 31 Luglio 2023

**di Angelo Mazzeppi ***

Trasferimento delle funzioni da INPGI a INPS e INAIL con costituzione del POLO Ex Inpgi (@RomaFlaminio) sono le novità in tema di previdenza per i giornalisti presentate a PISA durante il convegno organizzato dal Gruppo ODCEC Area Lavoro.

Nello specifico la Legge n. 234 del 30/12/2021 e la circolare INPS 128 del 23/11/2022 *(https://www. inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi- e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2022.11. circolare-numero-128-del-23-11-2022_14010.html)* forniscono istruzioni e tempi per il passaggio di consegne tra INPGI e INPS per quanto concerne le funzioni previdenziali di quest'ultimo che, con decorrenza 1° luglio 2022, succede al primo nelle posizioni attive e passive.

A partire dalla stessa data, i giornalisti professionisti, i

pubblicisti e i praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (FPLD) divenendo assimilati alla categoria/qualifica di "impiegati" ai fini previdenziali e della determinazione dei corrispondenti obblighi contributivi.

I datori di lavoro dovranno, quindi, ***dismettere*** la procedura **DASM** e denunciare in UniEmens, senza soluzione di continuità, i dipendenti giornalisti; si sottolinea che, comunque, fino al mese di giugno 2022, per tali lavoratori era già necessaria l'elaborazione di una denuncia UniEmens in relazione alla tutela assicurativa prevista per gli eventi di maternità, nonché per l'eventuale versamento del TFR a Fondo Tesoreria o recupero delle indennità erogate per maternità o permessi L.104/92.

Non tutti i rapporti di lavoro di natura giornalistica sono, tuttavia, interessati da questa misura: per il personale giornalistico titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assicurato presso la gestione separata INPGI, non interverranno variazioni e, anche dopo il 30 giugno 2022, la competenza assicurativa resterà in capo all'INPGI e, nello specifico, i datori di lavoro continueranno, per queste categorie di lavoratori, ad effettuare la denuncia mensile tramite la rinnovata procedura DASM.

Come anticipato è istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio il Polo nazionale che assume tutte le competenze relative alla gestione della posizione assicurativa e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti; rientrano, in particolare, nelle competenze del polo anche la gestione dei crediti contributivi.

In merito agli aspetti assicurativi, la norma prevede unperiodotransitoriodal01Luglio2022al31dicembre 2023 durante

il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’**INAIL**, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare precedentemente prevista dall’INPGI, con riferimento alla natura degli eventi tutelati, alla misura e alle modalità di corresponsione delle indennità eventualmente spettanti, nonché riguardo alla misura della corrispondente contribuzione dovuta.

Per la determinazione della contribuzione dovuta si fa riferimento all’articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico che prevede, ai fini dell’assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo fisso mensile (non frazionabile nell’ipotesi di rapporto a tempo parziale o in caso di inizio/fine rapporto nel corso del mese), fissato in € 11,88, per ogni giornalista dipendente.

Da attenzionare, infine, la compilazione della CU: nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale (punti da 71 a 76) deve essere indicato il codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato dall’Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi contributi per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.

**Odcec Catania*